



Regolamento per il Rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Aggiornato con Delibera n. 85 del 20.12.2018

SEZIONE I: Disposizioni generali

Art 1) Destinatari

Art 2) Disposizioni per studenti primi anni vincitori di borsa di studio

Art 3) Disposizioni per studenti anni successivi vincitori di borsa di studio iscritti all'Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale, Conservatorio

Art 4) Disposizioni per gli studenti iscritti al Politecnico di Torino e Accademia delle Belle Arti di Torino e Cuneo

Art 5) Disposizioni per gli studenti che rinunciano agli studi

Art 6) Disposizioni per gli studenti che effettuano un trasferimento presso Ateneo fuori regione Piemonte

Art 7) Disposizioni per gli studenti diversamente abili

Art 8) Disposizioni per doppio pagamento della tassa regionale in due Atenei piemontesi

Art 9) Disposizioni specifiche per studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità

Art 10) Disposizione specifiche per studenti iscritti alla scuola di studi superiori

Art 11) Modalità e scadenza presentazione domanda di rimborso tassa regionale

Art 12) Verifica requisiti

Art 13) Esiti

Art 14) Pagamenti

Art 15) Esclusione dal diritto al rimborso tassa regionale

SEZIONE II: Disposizioni generali per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private

Art 1) Destinatari

Art 2) Requisiti Economici

Art 3) Modalità presentazione domanda

Art 4) Esiti

Art 5) Pagamenti

Art.6) Esclusione dal diritto al rimborso tassa regionale

SEZIONE III: Disposizioni finali

Art 7) Contatti

Art 8) Informativa

SEZIONE I: Disposizioni generali

La tassa regionale è il contributo che gli studenti sono tenuti a pagare, ai sensi del D. Lgs 68/2012 e della Legge Regionale 53/1996 al momento dell'iscrizione oppure dell'immatricolazione di ciascun anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale, dottorati di Ricerca e scuole di specializzazione.

L'art. 9 del D. Lgs 68/2012 e l'art. 5 della L.R. 53/1996 prevedono che siano esonerati del pagamento della tassa regionale gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio nelle relative graduatorie, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici e gli studenti diversamente abili, esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione dai rispettivi Atenei nell'a.a. di riferimento.

ART. 1 DESTINATARI

Possono presentare ad EDISU PIEMONTE istanza di rimborso tassa regionale on line coloro che, siano in una delle seguenti condizioni:

- Risultato vincitore o idoneo nella graduatoria definitiva della borsa di studio EDISU;
- Abbia effettuato un doppio pagamento per il medesimo anno accademico in Atenei Piemontesi;
- Abbia effettuato un trasferimento presso un Ateneo fuori Regione Piemonte (es. dal Piemonte alla Lombardia);
- rinuncia entro i termini di iscrizione previsti dai Regolamenti dei rispettivi atenei;
- laurea nella sessione straordinaria in qualità di iscritto ad Ateneo Piemontese compreso il corso PREFIT (sono **esclusi** dal rimborso gli studenti che rientrano nelle previsioni dell'art. 5.3 del regolamento tasse Unito che prevede il rimborso della tassa per chi si laurea con 110/110 e lode nella prima sessione utile);
- decadenza per corsi ante DM 509/1999;
- percentuale invalidità superiore al 66%;
- riconoscimento di una disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/92;
- figlio di beneficiario della pensione di inabilità;
- iscrizione alla Scuola di Studi Superiori e MD/Phd (fino all'a.a. 2015-16)

Si precisa che è previsto unicamente il rimborso della quota relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario al netto degli eventuali importi aggiuntivi relativi alle spese di bollo virtuale o altri oneri.

E' inoltre previsto il rimborso nei casi stabiliti nella successiva Sezione II "Disposizioni generali per richiedere il rimborso della tassa regionale per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private".

ART. 2

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI PRIMI ANNI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti che soddisfano i requisiti di merito del Bando di Concorso di riferimento hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per un importo pari a € 140,00 versato al momento dell'immatricolazione.

1. Per studenti iscritti all'**Università degli Studi di Torino** e all'**Università del Piemonte Orientale** il rimborso è previsto **d'ufficio** senza che debbano presentare alcuna richiesta.
2. Gli studenti iscritti al **Politecnico di Torino** e all'**Accademia delle Belle Arti di Torino**, invece, non devono presentare alcuna richiesta poiché la tassa regionale non è inclusa nell'ammontare della prima rata di tasse universitarie, fatte salve modifiche dei Regolamenti Tasse dei rispettivi Atenei.
3. Gli studenti iscritti ad altri Atenei, infine, devono richiedere il rimborso della tassa regionale esclusivamente online tramite l'apposita procedura, denominata "Rimborso tassa regionale", disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online da gennaio a giugno.

L'importo della tassa regionale verrà rimborsata dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio agli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di merito come disposto dall'art. 12 comma 1 e 4.



Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie lo studente è tenuto a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).

RIMBORSO TASSA REGIONALE PER I PRIMI ANNI VINCITORI

Rimborso Tassa Regionale d'ufficio	Requisiti di merito	Autocertificazione di merito
DA LUGLIO	conseguimento di 20 crediti entro il 30 aprile	Come previsto dal bando di riferimento
DA DICEMBRE	conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto	Non richiesta
DA MAGGIO	conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre	Non richiesta

Il rimborso della tassa regionale non sarà concesso nei seguenti casi:

- Studenti primi anni che risulteranno esclusi nella graduatoria definitiva di borsa di studio per l'a.a. di riferimento
- Studenti non in possesso dei requisiti di merito indicati ai commi 1 e 4 del presente
- Studenti soggetti a revoca della borsa di studio
- Studenti che **rinunciano agli studi** oltre i termini per l'iscrizione all'Ateneo e comunque oltre i termini previsti dal Regolamento Tasse e Tributi del proprio Ateneo.

ART. 3

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO ISCRITTI ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE, CONSERVATORIO

Gli studenti iscritti ad anni successivi che, nella graduatoria definitiva siano risultati "**vincitori**" di borsa di studio per l'a.a. di riferimento e che all'iscrizione dell'anno accademico abbiano versato l'importo richiesto dall' Ateneo, possono presentare istanza di rimborso della tassa regionale on line.

Il rimborso sarà concesso solo se il beneficio viene mantenuto, il pagamento verrà disposto dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio (Bando per il Conferimento di borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. di riferimento)

ART. 4

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL POLITECNICO E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI TORINO E CUNEO

Gli studenti iscritti al **Politecnico di Torino** , all'**Accademia delle Belle Arti di Torino e Cuneo non vincitori di borsa di studio Edisu non possono richiedere tale rimborso**, tale importo non viene versato al momento dell'immatricolazione ma con la seconda rata di tasse universitarie, **eventuali rimborsi sono a carico dell'Ateneo stesso**.

ART. 5

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CHE RINUNCIANO AGLI STUDI

Il rimborso della tassa regionale per gli studenti che intendono presentare **rinuncia agli studi**, è soggetta a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concessa solo per coloro che effettuano rinuncia **entro la data di scadenza del pagamento per l'iscrizione/immatricolazione**.

Gli studenti che, sulla base dei controlli svolti con l'Ateneo, rinunciano agli studi **oltre** i termini previsti dai rispettivi Regolamenti Tasse e Tributi perdono il diritto al rimborso tassa regionale.

ART. 6

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CHE EFFETTUANO UN TRASFERIMENTO PRESSO ATENEI FUORI REGIONE PIEMONTE

E' previsto il rimborso della tassa regionale per gli studenti che effettuano un **trasferimento da** un Ateneo Piemontese ad un Ateneo **fuori** regione Piemonte.

Tali richieste verranno sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concessa solo se, sulla base dei controlli viene verificato:

- trasferimento presso l' Ateneo non Piemontese
- conferma di immatricolazione al nuovo Ateneo

- conferma del pagamento della tassa regionale presso l'Ateneo fuori regione Piemonte

ART. 7

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- **invalidità superiore al 66%**
- **riconoscimento di una disabilità ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/92**

sono **esonerati** dal pagamento della tassa regionale, ma si precisa che, lo studente è tenuto a **dichiarare** all'Ateneo la sua situazione, secondo le modalità richieste dalla segreteria.

Qualora lo studente abbia **erroneamente** versato l'importo, può presentare istanza di rimborso tassa regionale, che sarà concesso solo se l'Ateneo conferma la condizione indicata.

ART. 8

DISPOSIZIONI PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE IN DUE ATENEI PIEMONTESI

E' previsto il rimborso della tassa regionale, qualora, per motivi di test di immatricolazione ad accesso libero/ programmato, lo studente effettua un **doppio pagamento** della tassa regionale presso **due Atenei Piemontesi** (ad esempio Università' del Piemonte Orientale e Università degli studi di Torino).

Tali richieste verranno sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concessa solo se, sulla base dei controlli viene verificato:

- conferma di entrambi i pagamenti
- conferma di immatricolazione al nuovo Ateneo

ART. 9

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DELLA PENSIONE DI INABILITA'

Sulla base dei Regolamenti Tasse e Tributi degli Atenei , gli studenti **figli di beneficiari della pensione di inabilità** sono **esonerati** dal pagamento della tassa regionale.

Qualora lo studente, abbia **erroneamente** versato l'importo della tassa regionale non dovuta, è nelle condizioni di poter richiedere ad Edisu il rimborso.

Si precisa che , in tal caso, lo studente è tenuto a dichiarare all'Ateneo la sua condizione, secondo la modalità e la documentazione richiesta dalla segreteria.

ART. 10

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI

Dall'a.a. 2016/2017 gli studenti iscritti presso la Scuola di Studi Superiori e MD/Phd, non hanno più diritto al rimborso della tassa regionale, sulla base del Regolamento Tasse e Tributo dell'Ateneo.

ART. 11

MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO TASSA REGIONALE

Gli studenti che possiedono i requisiti indicati nel presente Regolamento, possono presentare istanza di rimborso tassa regionale ***esclusivamente*** dal **15 gennaio** al **30 giugno** ore 12:00.

La procedura è presente sul sito www.edisu.piemonte.it cliccando Servizi on line "Rimborso Tassa Regionale".

Dal 1 luglio 2019 la procedura on line viene sospesa senza eccezioni.

Le istanze incomplete e non trasmesse entro la scadenza indicata, non saranno prese in carico dal sistema e pertanto non valutabili.

Per la trasmissione della richiesta fa fede la ricevuta "Acquisizione dati via web"

Di seguito le modalità di presentazione domanda.

Comma 1) CODICE UTENTE

Il codice utente deve essere utilizzato dagli studenti che non hanno mai richiesto benefici a EDISU e che non sono in possesso di PIN o di SPID.

Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi:

1. **Registrarsi** all'interno dello Sportello Online per ottenere il Codice Utente
In caso di problemi legati allo smarrimento del Codice Utente o della password, l'errata indicazione della mail o la modifica della stessa si raccomanda di utilizzare le procedure disponibili all'interno dello Sportello Online, alla voce "Assistenza Codice Utente".
2. **Compilare** la domanda di rimborso tassa regionale in tutti i campi obbligatori.
3. **Stampare** il modulo compilato cliccando sul link "STAMPA MODULO".
4. **Firmare** il modulo di domanda.
5. **Allegare** (cliccare sul tasto **UPLOAD**) i seguenti documenti in formato PDF:
 - a) il modulo di istanza di rimborso scannerizzato e **firmato** dallo studente
 - b) copia fronte/retro in bianco e nero di un documento d'identità valido scannerizzato su un unico foglio
 - c) Upload del MAV del pagamento tasse
6. **Trasmettere** la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul tasto "Trasmetti", entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Tutti i documenti devono essere correttamente salvati come pdf e devono avere una dimensione non superiore a 1MB.

Non saranno accettati allegati in formati diversi dal PDF (es. jpg, btm,) e comunque non visibili.

Al momento della trasmissione dei dati EDISU invierà all'indirizzo e-mail dello studente due ricevute:

- una **prima** ricevuta con oggetto "Acquisizione dati via web", viene inviata in seguito alla trasmissione dei dati compilati on line dallo studente, **con indicazione in merito alle modalità di comunicazione dell'Iban**
- una **seconda** ricevuta via e-mail con oggetto "Ricezione pratica", viene inviata in seguito all'importazione dell'istanza correlata degli allegati obbligatori

Comma 2) CODICE PIN / SPID

Il codice **PIN** o codice **SPID** devono essere utilizzati dagli studenti che hanno già presentato domanda di benefici a EDISU .

Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi:

- a) **Compilare** la domanda di rimborso tassa regionale in tutti i campi obbligatori
- b) **Trasmettere** la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul tasto "Trasmetti", entro le ore 12 del giorno di scadenza

Al momento della trasmissione dei dati EDISU invierà all'indirizzo e-mail dello studente due ricevute:

- una **prima** ricevuta con oggetto "Acquisizione dati via web", viene inviata in seguito alla trasmissione dei dati compilati on line dallo studente **con indicazione in merito alle modalità di comunicazione dell'Iban**
- una **seconda** ricevuta via e-mail con oggetto "Ricezione pratica", viene inviata in seguito all'importazione dell'istanza correlata degli allegati obbligatori.

ART. 12

VERIFICA REQUISITI

Al fine del pagamento del rimborso tassa regionale Edisu verifica con gli Atenei i requisiti di merito e/o le motivazioni indicate dal richiedente:

- Gli studenti primi anni e anni successivi risultati nelle graduatorie definitive **vincitori di borsa di studio**, hanno diritto al rimborso della tassa regionale, previo mantenimento dei requisiti previsti dal Bando di Concorso di riferimento e **separatamente dal pagamento della seconda rata** di borsa di studio.
- Per gli studenti **non borsisti** si specifica che le **richieste vengono verificate con agli Atenei in merito all'effettivo diritto al rimborso** e solo successivamente, quindi a conferma si procederà alla liquidazione dell'importo spettante. Si ricorda che nei casi non previsti dalla L.R.53/96 il suddetto rimborso è subordinato a quanto previsto dai regolamenti tasse dei rispettivi Atenei e può avvenire solo a seguito di riscontro da parte degli Atenei stessi.

ART. 13

ESITI

L'assegnazione avviene a 30 giorni dalla conferma da parte dell'Ateneo

Gli studenti riceveranno risposta via mail positiva alla loro richiesta o diniego al medesimo all'indirizzo e-mail dichiarato nell'istanza di rimborso . In caso di diniego verrà indicata anche la motivazione.

ART. 14

PAGAMENTI

Il pagamento è previsto tramite accredito bancario sul numero di conto corrente, a tal fine gli studenti devono compilare all'interno del proprio Sportello on line accedendo con il proprio codice (UTENTE/PIN/SPID) **all'apposita procedura** denominata "**coordinate bancarie-Iban**".

Edisu effettua pagamenti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti o carte prepagate aventi le seguenti caratteristiche:

-aperti presso un istituto di credito italiano, intestati o cointestati allo studente che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.

-Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Il pagamento è previsto non oltre **45 giorni** dall'atto di assegnazione.

Qualora si voglia modificare il numero di Iban precedentemente inserito, è necessario comunicarlo **esclusivamente all'interno della procedura web**.

Si precisa che :

- in caso di versamento della tassa regionale su conto corrente estero, le spese bancarie saranno a carico dello studente

- **il rimborso non potrà essere effettuato qualora lo studente non comunichi l'Iban.**

TABELLA PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI STUDENTE

ATENEO	PRIMI ANNI VINCITORI BORSA DI STUDIO EDISU PAGAMENTO	ANNI SUCCESSIVI VINCITORI BORSA DI STUDIO EDISU PAGAMENTO	NON RICHIEDENTI BORSA DI STUDIO EDISU PAGAMENTO
Accademia delle belle Arti di Torino	Il rimborso della tassa regionale non è previsto poiché NON NE VIENE RICHIESTO IL PAGAMENTO al momento dell'immatricolazione e sono esentati dal pagamento della seconda rata delle tasse universitarie.	Non previsto	Non previsto
Conservatorio di Torino	Il rimborso avviene al conseguimento dei 20 cfu entro i termini previsti dal bando - nel caso di vincita della seconda rata di borsa di studio (merito al 10.08) il rimborso è previsto entro dicembre	Dopo erogazione seconda rata di borsa di studio Previa verifica con l'Ateneo	Il pagamento a 45 giorni da atto di assegnazione (art.14)

	- nel caso di SOLO mantenimento della prima rata di borsa di studio merito al 30.11)il rimborso è previsto entro giugno dell'anno successivo		
Politecnico di Torino	Il rimborso della tassa regionale non è previsto poiché NON NE VIENE RICHIESTO IL PAGAMENTO al momento dell'immatricolazione e sono esentati dal pagamento della seconda rata delle tasse universitarie.	Non previsto	Non previsto
Università del Piemonte Orientale	Il rimborso avviene al conseguimento dei 20 cfu entro i termini previsti dal bando - nel caso di vincita della seconda rata di borsa di studio (merito al 10.08) il rimborso è previsto entro dicembre - nel caso di SOLO mantenimento della prima rata di borsa di studio merito al 30.11)il rimborso è previsto entro giugno dell'anno successivo RIMBORSO AUTOMATICO DA PARTE DI EDISU	Dopo erogazione seconda rata di borsa di studio Previa verifica con l'Ateneo	Il pagamento a 45 giorni da atto di assegnazione (art.14)
Università degli Studi di Torino	Il rimborso avviene al conseguimento dei 20 cfu entro i termini previsti dal bando - nel caso di vincita della seconda rata di borsa di studio (merito al 10.08) il rimborso è previsto entro dicembre - nel caso di SOLO mantenimento della prima rata di borsa di studio merito al 30.11)il rimborso è previsto entro giugno dell'anno successivo. RIMBORSO AUTOMATICO DA PARTE DI EDISU	Dopo erogazione seconda rata di borsa di studio Previa verifica con l'Ateneo	Il pagamento a 45 giorni da atto di assegnazione (art.14)

ART. 15

CAUSE ESCLUSIONI DAL DIRITTO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Il rimborso tassa regionale non sarà concesso da parte di Edisu Piemonte nei seguenti casi:

- 1) studenti primi anni vincitori di borsa di studio Edisu che non hanno conseguito il merito scolastico come previsto da Bando di Concorso;
- 2) studenti anni successivi vincitori di borsa di studio Edisu che perdono i requisiti a seguito di accertamento di merito e/o economico
- 3) studenti con pendenze economiche nei confronti di Edisu a seguito di revoche di borsa di studio anche relative ad anni accademici precedenti, fino a saldo del debito;
- 4) studenti con rateizzazioni di revoca in corso riferite a Benefici Edisu, fino a saldo del debito;
- 5) motivazioni non confermate dall'Ateneo;
- 6) studenti vincitori di Borsa di Studio Edisu che hanno versato **esclusivamente** l'importo relativo agli oneri accessori previsti dall'Ateneo di appartenenza;
- 7) studenti che hanno presentato **esclusivamente** la richiesta del **servizio ristorazione**
- 8) istanza on line incompleta
- 9) istanza on line non trasmessa
- 10) rinuncia agli studi oltre i termini di scadenza previsti dai rispettivi Atenei per il pagamento della tassa di immatricolazione

SEZIONE II:

Disposizioni generali per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private.

ART. 1

DESTINATARI

E' previsto il rimborso della tassa regionale Edisu per gli studenti iscritti ad un corso di **dottorato di ricerca** presso gli Atenei Piemontesi che **beneficiano di una borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei** (a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private) in possesso dei requisiti economici di cui all'articolo 2.

Il rimborso della suddetta tassa regionale può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

ART. 2

REQUISITI ECONOMICI

Lo studente deve possedere i requisiti economici previsti per la borsa di studio come stabilito dall'articolo 6 bando di concorso per il conferimento di Borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea dell' anno accademico di riferimento.

Il nucleo familiare dello studente iscritto esclusivamente a corsi di dottorato di ricerca può essere formato unicamente dallo stesso richiedente e dall'eventuale coniuge, dai figli minori di 18 anni (**nucleo RISTRETTO**), nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie.

Si specifica che l'ISEE **nucleo RISTRETTO** deve essere richiesto dagli studenti iscritti a corsi di dottorato il cui nucleo familiare anagrafico risulti essere composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in fase di compilazione di DSU compilando il quadro A "NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO".

Le informazioni sopra riportate NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente in materia di compilazione dell'ISEE Universitario (artt. 3 comma 2, 7 comma 1 e 8 DPCM 159/2013).

Tipologia studente	Residenza	Dove sono stati prodotti redditi	Patrimonio immobiliare posseduto in	Tipo ISEE
Studente italiano – Ue o Extra Ue con famiglia interamente in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra Ue titolare di protezione internazionale	Italia	nessun riferimento a reddito e patrimonio della famiglia di origine		ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto
Studente Extra UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto

Si specifica che la richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato secondo le regole ordinarie **esclude** la fruizione dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto. Per la Documentazione Consolare necessaria per richiederne il rilascio, si rimanda agli artt. 30 e 31 del Bando di Concorso a.a. di riferimento

ART .3

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA E SCADENZA

Gli studenti che possiedono i requisiti indicati nel presente Regolamento, possono presentare istanza di rimborso tassa regionale ***esclusivamente*** secondo le modalità indicate all'articolo 11 comma 1 e 2 del suddetto Regolamento.

La procedura on line sarà attiva dal **15 gennaio al 30 giugno** sul sito www.edisu.piemonte.it cliccando sul tasto Servizi on line "Rimborso Tassa Regionale"

Dal 1 luglio 2019 la procedura on line viene sospesa senza eccezioni.

Per la Modalità di presentazione domanda e scadenze si rimanda all'articolo **12** del presente Regolamento.

ART. 4

ESITI

L'assegnazione avviene a 30 giorni dalla conferma da parte dell'Ateneo.

Gli studenti riceveranno risposta positiva alla loro richiesta o diniego al medesimo all'indirizzo e-mail dichiarato nell'istanza di rimborso . In caso di diniego verrà indicata anche la motivazione.

ART. 5

PAGAMENTI

Il pagamento è previsto tramite accredito bancario sul numero di conto corrente, a tal fine gli studenti devono compilare all'interno del proprio Sportello on line accedendo con il proprio codice (UTENTE/PIN/SPID) ***all'apposita procedura*** denominata "***coordinate bancarie-Iban***".

Edisu effettua pagamenti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti o carte prepagate aventi le seguenti caratteristiche:

-aperti presso un istituto di credito italiano, intestati o cointestati allo studente che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.

-Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Il pagamento è previsto non oltre **45 giorni** dall'atto di assegnazione.

Qualora si voglia modificare il numero di Iban precedentemente inserito, è necessario comunicarlo ***esclusivamente all'interno della procedura web.***

Si precisa che :

- in caso di versamento della tassa regionale su conto corrente estero, le spese bancarie saranno a carico dello studente

- il rimborso non potrà essere effettuato qualora lo studente non comunichi l'Iban

ART. 6

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Il rimborso tassa regionale non sarà concesso da parte di Edisu Piemonte nei seguenti casi:

- 11) studenti primi anni vincitori di borsa di studio Edisu che non hanno conseguito il merito scolastico come previsto da Bando di Concorso;
- 12) studenti anni successivi vincitori di borsa di studio Edisu che perdono i requisiti a seguito di accertamento di merito e/o economico
- 13) studenti con pendenze economiche nei confronti di Edisu a seguito di revoche di borsa di studio anche relative ad anni accademici precedenti, fino a saldo del debito;
- 14) studenti con rateizzazioni di revoca in corso riferite a Benefici Edisu;
- 15) motivazioni non confermate dall'Ateneo, fino a saldo del debito;
- 16) studenti vincitori di Borsa di Studio Edisu che hanno versato **esclusivamente** l'importo relativo agli oneri accessori previsti dall'Ateneo di appartenenza

- 17) studenti che hanno presentato *esclusivamente* la richiesta del *servizio ristorazione*
- 18) istanza on line incompleta
- 19) istanza on line non trasmessa
- 20) rinuncia agli studi oltre i termini di scadenza previsti dai rispettivi Atenei per il pagamento della tassa di immatricolazione

ART. 7

CONTATTI

Per ogni eventuale informazione scrivere a infotassaregionale@edisu-piemonte

ART. 8

INFORMATIVA

All'atto della compilazione online e della presentazione del modulo in autocertificazione, lo studente è reso edotto delle informazioni previste dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 "codice in materia di dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 denominato "regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR) e della diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione e trattamento dei dati in essa indicati. **Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione del concorso, a finalità statistiche, agli accertamenti sulla condizione economica e sul requisito di merito, alla comunicazione agli Atenei relativamente alla procedura di esonero tasse¹.

1. **Modalità del trattamento e soggetti interessati**

Il trattamento dei dati personali è effettuato con mezzi informatici e cartacei dall'EDISU Piemonte. Gli esiti relativi alle graduatorie degli studenti saranno pubblicate sul sito internet www.EDISU.piemonte.it con le modalità indicate agli artt. 11 (primi anni), 16 (anni successivi), 21 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 26 (dottorati e scuole di specializzazione).

2. **Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'impossibilità di ottenere i benefici.

3. **Titolare del trattamento dei dati**

EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - Torino.

4. **Comunicazione e diffusione**

I dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti per realizzare le finalità del trattamento, come ad esempio agli Atenei piemontesi, all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, agli Istituti di Credito, alla Questura e, in forma anonima, all'Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario. I dati, tranne che per la pubblicazione delle graduatorie, non saranno diffusi.

5. **Diritto di accesso ai dati personali come previsto dall'art. 7 del D. Lsg. 196/2003 e agli artt. 13 par.2, 15,17,18, 19, 21 del GDPR**

L'interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

¹ D.P.C.M. 09/04/01 e Legge Regionale 16/92 con successive modificazioni.

Prima della **registrazione e a momento dell'accesso alla pagina personale lo studente dovrà prendere visione e accettare informativa relativa alla nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali (GDPR).**

Con la sottoscrizione dello stesso lo studente dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell'informativa.